

Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

Art. 26

(Entrate)

1. Costituiscono entrate dell'Ente parco da destinare al conseguimento dei fini istituzionali:

- a)** i contributi della Regione e di altri enti pubblici;
- b)** i contributi ed i finanziamenti di soggetti pubblici e privati per la realizzazione di specifici progetti;
- c)** i lasciti, le donazioni e le erogazioni liberali in denaro;
- d)** gli eventuali redditi patrimoniali;
- e)** i canoni delle concessioni previste dalla legge, i proventi dei diritti d' ingresso e di privativa e le altre entrate derivanti dai servizi resi;
- f)** i proventi delle attività commerciali, promozionali, di offerta turistico ricettiva;
- g)** i proventi derivanti dalla irrogazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 39;
- h)** ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente.

(1)(2)

Note:

1 Parole soppresse alla lettera c) del comma 1 da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 20/2021

2 Lettera f) del comma 1 sostituita da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 20/2021